

XVI legislatura

Atto del Governo n. 440

Schema di decreto legislativo
recante: "Attuazione della
direttiva 2009/65/CE,
concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative
in materia di taluni organismi
di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM)"

febbraio 2012
n. 335



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 440

Schema di decreto legislativo
recante: "Attuazione della
direttiva 2009/65/CE,
concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative
in materia di taluni organismi
di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM)"

febbraio 2012
n. 335

a cura di: S. Moroni.
hanno collaborato: E. Catalucci, L. Formosa, S. Ferrari.

INDICE

PREMESSA	7
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	9
TESTO A FRONTE.....	23
Articolo 1	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i>	
Comma 1	25
Comma 2	35
Comma 3	37
Comma 4	39
Comma 5	43
Comma 6	47
Comma 7	49
Comma 8	53
Comma 9	55
Comma 10.....	59
Comma 11	63
Comma 12.....	65
Comma 13	67
Comma 14.....	69
Comma 15	75
Comma 16.....	79
Comma 17	81
Comma 18.....	87
Comma 19.....	91
Comma 20.....	95
Comma 21	97
Articolo 2	
<i>(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)</i>	
Comma 1	101
Articolo 3	
<i>(Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77)</i>	
Comma 1	107
Articolo 4	
<i>(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)</i>	
Comma 1	113

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

Comma 1 121

Articolo 6

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)

Comma 1 131

PREMESSA

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame da parte del Senato dello "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari" (atto del Governo n. 440), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 31 gennaio 2012 e deferito alla 6^a Commissione permanente.

L'articolo 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*" ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla direttiva 2009/65/CE, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge¹.

Il *dossier* reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, seguita dai testi a fronte, su due colonne, delle novelle alla legislazione vigente apportate dal testo in esame.

¹ Poiché la legge n. 217 del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2012, n. 1, il termine per l'esercizio della delega scade il 17 aprile 2012.

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che ha rifiuto la direttiva 85/611/CE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), apportando una serie di modifiche².

Si ricorda in sintesi che la direttiva 2009/65/CE (articolo 1, n. 2) qualifica come OICVM gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

La direttiva modifica il quadro giuridico relativo agli OICVM al fine di migliorare "le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori delle quote". A tal fine, un coordinamento delle legislazioni nazionali "agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità" e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario.

² Si evidenzia che, successivamente alla direttiva 2009/65/CE, sono state emanate in materia due direttive:

- direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;
- direttiva 2010/44/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture *master-feeder* e alla procedura di notifica.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle suddette direttive entro il 30 giugno 2011.

Sono stati altresì emanati due regolamenti:

- regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;
- regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Detti regolamenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

La direttiva 2009/65/CE prevede norme minime comuni per quanto riguarda l'autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l'attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare³.

Nell'ordinamento interno (articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* - TUF) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2009/65/CE, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva e le applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.

Si rileva al riguardo che, per la mancata attuazione della direttiva 2009/65/CE (nonché delle connesse direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE) entro i termini previsti, sono state avviate nei confronti dell'Italia le procedure di infrazione n. 2011/844, n. 2011/852 e n. 2011/853.

* * * * *

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva 2009/65/CE l'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione.

In particolare il comma 2 dell'articolo 6 citato ha individuato i seguenti principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega:

- a) recare modifiche e integrazioni al TUF, necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Consob;
- b) modificare il TUF per consentire che una società di gestione del risparmio (SGR) possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
- c) recare modifiche al TUF concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che le società di gestione operanti in Italia rispettino le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati e le regole di comportamento stabilite dal TUF;
- d) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine previsti;

³ Uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose di quelle previste dalla direttiva purché non in contrasto con essa, facoltà di cui peraltro non il Governo non si sarebbe avvalso secondo quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa.

- e) modificare il TUF per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*⁴;
- f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;
- g) modificare le disposizioni concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;
- h) attuare misure di tutela dell' investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
- i) applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di attuazione della direttiva;
- l) modificare la disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del TUF⁵;
- m) recare eventuali modificazioni alla normativa vigente nei settori interessati dalla direttiva, a fini di coordinamento;
- n) modificare il TUF per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e prevedere, in tale caso, meccanismi di tutela dei creditori dei fondi.

L'attuazione delle suddette previsioni deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* * * * *

Il recepimento delle norme contenute nella direttiva 2009/65/CE viene realizzato dallo schema di decreto legislativo in esame principalmente attraverso modifiche e integrazioni al TUF. Il provvedimento reca novelle anche alle seguenti normative di riferimento:

- legge 23 marzo 1983, n. 77⁶;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917⁷;

⁴ Si ricorda che la direttiva 2009/65/CE reca disposizioni in ordine alle strutture *master-feeder* al Capo VIII (articoli da 58 a 67).

In particolare, ai sensi dell'articolo 58 (n. 1) un OICVM *feeder* è un OICVM o un suo comparto di investimento che ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo (detto OICVM *master*).

Un OICVM *feeder* può detenere fino al 15% del suo patrimonio in liquidità detenute a titolo accessorio, strumenti finanziari derivati (utilizzabili solo a fini di copertura) e beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto delle attività (se l'OICVM *feeder* è una società di investimento).

Un OICVM *master* (articolo 58, n. 3) è invece un OICVM o un suo comparto di investimento che:

- a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM *feeder*;
- b) non è esso stesso un OICVM *feeder*; e
- c) non detiene quote di un OICVM *feeder*.

⁵ Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, tale criterio di delega non sarebbe strettamente connesso al recepimento della direttiva, prevedendo una riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF. Pertanto - prosegue la Relazione - tale intervento sarà oggetto di un apposito decreto legislativo.

⁶ *Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.*

- decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461⁸;
- decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10⁹.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, il testo in esame prevede l'inserimento in normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva 2009/65/CE, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria - da parte di Banca d'Italia e Consob - la disciplina degli aspetti tecnici contenuti sia nella direttiva 2009/65/CE sia nelle direttive di secondo livello, e senza prevedere obblighi ulteriori che potrebbero creare svantaggi concorrenziali per gli operatori nazionali.

La Relazione sottolinea altresì che il provvedimento è stato elaborato con la collaborazione, per le parti di competenza, degli uffici di Banca d'Italia e Consob, nonché del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate; il testo è stato anche sottoposto a consultazione pubblica.

Si riporta qui di seguito una sintetica illustrazione del contenuto degli articoli del provvedimento.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'**articolo 1** del testo in esame reca una serie di modifiche al TUF.

In particolare il **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 1, del TUF, inserendovi una serie di nuove definizioni ("OICR armonizzati", "OICR comunitari", "OICR extracomunitari", "OICR *feeder*", "OICR *master*", "gestore" e "depositario" dell'OICR *master* o *feeder*, "Stato di origine della società di gestione armonizzata" e "Stato di origine dell'OICR").

Il **comma 2** modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del TUF in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, eliminando dal relativo elenco dei soggetti abilitati le SICAV.

Il **comma 3** modifica l'articolo 33 del TUF sulle attività esercitabili dalle SGR e dalle SICAV, prevedendo, tra l'altro, che l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere oggetto quote di OICR di propria o altrui istituzione. Viene altresì soppresso quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 33 in materia di delega di gestione in

⁷ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

⁸ Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁹ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

quanto - come indicato dalla Relazione illustrativa - il relativo contenuto sarebbe già ricompreso in altre disposizioni.

Il **comma 4** modifica l'articolo 36 del TUF in materia di fondi comuni di investimento, riscrivendo alcuni commi in modo più coerente con la direttiva e sopprimendo il comma concernente le procedure di fusione tra fondi in quanto disciplinate dal successivo comma 14.

Il **comma 5** modifica l'articolo 37 del TUF sulla struttura dei fondi comuni di investimento, prevedendo che agli attuali fondi riservati e fondi speculativi, il cui regolamento non è approvato dalla Banca d'Italia, non si applichi la disciplina riguardante le strutture *master-feeder* e le operazioni di fusioni di OICR (su cui vedi *infra*).

Il **comma 6** sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del TUF in materia di banca depositaria, prevedendo che la Banca d'Italia autorizzi l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplini, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e di subdeposito dei beni del fondo.

Il **comma 7** modifica l'articolo 39, comma 2, del TUF concernente il contenuto del regolamento del fondo, che deve anche specificare se il fondo è un fondo *feeder*.

Il **comma 8** modifica l'articolo 41, comma 2, lettera a), del TUF sull'operatività all'estero delle SGR, specificando che le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie stabilite con regolamento da Banca d'Italia, sentita la Consob, consentono alle SGR di prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate in Italia ai sensi della direttiva, ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.

Il **comma 9** modifica l'articolo 41-*bis* del TUF al fine di prevedere che le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire in Italia un fondo comune di investimento armonizzato rispettino tutte le regole applicabili ai fondi comuni di investimento contenute nel TUF e relative disposizioni di attuazione; la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo armonizzato a condizione che il fondo rispetti la normativa succitata, la società di gestione armonizzata abbia stipulato un accordo con la banca depositaria e la stessa società sia autorizzata, nello Stato membro di origine, a gestire fondi con caratteristiche analoghe. Si prevede altresì che le norme di condotta interne trovano applicazione nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in Italia mediante stabilimento di succursali (anziché, come attualmente previsto, nei confronti delle società di gestione armonizzate che operano in libera prestazione di servizi).

Il **comma 10** modifica l'articolo 42 del TUF per ridefinire le norme riguardanti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari. Si prevede anzitutto che l'offerta di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del fondo; la Consob, sentita la Banca d'Italia, emana con regolamento le relative norme di attuazione. Viene altresì eliminato il termine di due mesi dalla comunicazione necessario per l'avvio della commercializzazione in Italia.

Le società di gestione armonizzate che intendano offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati che esse gestiscono, non sono sottoposte alla vigilanza regolamentare di Banca d'Italia e Consob. Si prevede, inoltre, che l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extracomunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

Il **comma 11** modifica il comma 1 dell'articolo 43-*bis* del TUF, concernente la designazione da parte delle SICAV di una SGR o di una società di gestione armonizzata, al fine di obbligare la società di gestione armonizzata alla stipula di un accordo con la banca depositaria che assicuri alla stessa la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il **comma 12** modifica l'articolo 49 del TUF in materia di trasformazione delle SICAV, sopprimendo le disposizioni concernenti la fusione e la scissione il cui contenuto viene trasfuso nel successivo articolo 50-*ter*.

Il **comma 13** apporta all'articolo 50 del TUF, concernente la disciplina applicabile alle SICAV, modifiche di *drafting*.

Il **comma 14** aggiunge al TUF il capo III-*bis* sulle strutture *master-feeder* e il capo III-*ter* sulla fusione e la scissione di OICR¹⁰.

Il nuovo articolo 50-*bis* del Capo III-*bis* contiene le norme generali sulle strutture *master-feeder*. Esso in particolare prevede che la Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master* al ricorrere di determinate condizioni e disciplina con regolamento, sentita la Consob, la procedura di autorizzazione e i requisiti specifici dell'OICR *master* e dell'OICR *feeder*, nonché le regole loro applicabili e gli obblighi di comunicazione.

¹⁰ Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, le disposizioni recate dal provvedimento in tema di fusioni, pur dovendo essere completate dalla regolamentazione delle Autorità di vigilanza, delineano già a livello primario una base comune per fusioni meramente nazionali e fusioni rilevanti ai sensi della direttiva, mantenendo alcune semplificazioni già esistenti per le fusioni meramente nazionali, in linea con quanto richiesto dal mercato del risparmio gestito.

Il nuovo articolo 50-*ter* del Capo III-*ter* del TUF disciplina la fusione e la scissione di OICR, prevedendo che tali operazioni siano autorizzate dalla Banca d'Italia. La stessa Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento la disciplina di attuazione concernente, tra l'altro, la procedura di autorizzazione, l'informativa da rendere ai partecipanti e le forme di fusione ammesse.

Il nuovo articolo 50-*quater* disciplina invece la fusione transfrontaliera di OICR armonizzati, a cui si applicano, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 50-*ter*, le procedure previste a livello comunitario e le disposizioni attuative definite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

Il **comma 15** modifica l'articolo 52 del TUF concernente i provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari, attribuendo le competenze e i poteri di intervento alle autorità degli Stati membri incaricate della vigilanza nel caso di violazioni di obblighi da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione armonizzate.

Il **comma 16** modifica l'articolo 54 del TUF, concernente i provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia, prevedendo che, in presenza di un OICR comunitario armonizzato con quote o azioni offerte in Italia che non ottemperi agli obblighi comunitari per cui sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob devono informarne l'autorità competente di tale Stato; se tale comportamento persiste, Banca d'Italia o Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie, compreso il divieto di offerta di quote o azioni dell'OICR.

Il **comma 17** modifica l'articolo 57 del TUF, che disciplina la liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che i commissari liquidatori della SGR provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti con tutti i poteri a ciò necessari; i partecipanti ai fondi hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione. Si prevede altresì che se le attività del fondo non consentano di soddisfare le obbligazioni, su ricorso dei creditori o della stessa SGR, possa essere accertata dal Tribunale l'incapienza di uno o più fondi di una SGR non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; in tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono alla liquidazione o cessione dei soli fondi dei quali sia stata accertata l'incapienza. Comunque, se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i suoi commissari liquidatori assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso.

Il **comma 18** modifica l'articolo 93-*bis* del TUF, integrando la definizione di Stato membro d'origine. Si definisce pertanto tale, in relazione all'offerta di

quote o azioni di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR è stato costituito.

Il **comma 19** sostituisce l'articolo 98-*ter* del TUF sul prospetto d'offerta, a cui viene aggiunto il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Si prevede pertanto che l'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari è preceduta da una comunicazione alla Consob, mentre nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (redatto in conformità ai regolamenti comunitari) e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob. Il documento con le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale e devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto per effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento.

Il **comma 20** sostituisce l'articolo 98-*quater* del TUF, recante le disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico. Esso prevede che la Consob detti con regolamento le relative disposizioni di attuazione concernenti, tra l'altro, il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto, le modalità, i termini di pubblicazione e il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di OICR non armonizzati ed extracomunitari; la Consob può altresì consentire l'inserimento di informazioni ulteriori nella documentazione d'offerta di un OICR che ne faccia richiesta.

Infine il **comma 21** sostituisce il comma 1 dell'articolo 190 del TUF, con il quale vengono fissate sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, adeguandone il contenuto alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della direttiva.

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

L'**articolo 2** del testo in esame reca una serie di modifiche all'articolo 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973, con il quale viene disciplinata la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici.

Viene anzitutto specificato al comma 6 dell'articolo 26-*quinqüies* che i soggetti non residenti possano usufruire dell'esenzione dalla ritenuta solo relativamente alla quota di proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni (possesso attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia); viene inoltre considerata cessione (e quindi presupposto per l'applicazione della ritenuta) anche il trasferimento mediante successione o donazione. Si considera altresì rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICR (c.d. operazioni di *switch*).

Il successivo comma 6-*bis* stabilisce che, nel caso di SGR estera che istituisce in Italia OICR, la ritenuta è applicata dalla stessa SGR estera ovvero da un rappresentante fiscale, che risponde in solido con la SGR estera per gli obblighi di determinazione e versamento della ritenuta.

Il comma 6-*ter* prevede infine l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei proventi che sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale.

Articolo 3

(Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77)

L'**articolo 3** del testo in esame reca una serie di modifiche all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983 - con il quale vengono dettate disposizioni tributarie sui proventi delle quote di OICVM di diritto estero - al fine di uniformare le disposizioni riguardanti la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero a quelle previste per i fondi di diritto italiano. Si prevede, tra l'altro, che il reddito è calcolato in base al valore o al costo delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici.

Viene altresì introdotta una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 2 del testo in esame per quanto concerne la rilevanza fiscale delle operazioni di trasferimento mediante successione o donazione relativamente ai fondi di diritto estero.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L'**articolo 4** modifica l'articolo 67, comma 1-*quater* del D.P.R. n. 917 del 1986, concernente i redditi diversi, a fini di coordinamento con quanto previsto dal nuovo comma 6 dell'articolo 26-*quinqüies* del D.P.R. n. 600 del 1973 che considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICR.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

L'**articolo 5** del testo in esame modifica il comma 5 dell'articolo 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, concernente l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. Per effetto di tale modifica viene consentito il rilascio della certificazione di minusvalenza nei casi di cessione anche parziale delle quote o azioni di OICR.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225)

L'**articolo 6** reca una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroghe di termini.

Con la lettera a) del comma 1 viene anzitutto modificato il comma 71 dell'articolo 2 citato al fine di consentire, come evidenziato dalla Relazione, la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM esteri istituiti da una medesima SGR.

La lettera b) modifica il comma 72 disciplinando l'ipotesi in cui, alla data di cessazione del fondo a seguito di fusione transfrontaliera, il fondo presenti un risultato negativo di gestione non ancora utilizzato in compensazione.

La lettera c) modifica il comma 73 specificando che, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, le regole ivi indicate si applicano anche nei casi di cessione delle quote o azioni di OICVM.

La lettera d) modifica il comma 75 al fine di determinare correttamente, secondo quanto specificato dalla Relazione, il credito d'imposta spettante alle imprese di assicurazione limitatamente alle quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita relative alle polizze di ramo III, in cui il rischio degli investimenti è a carico degli assicurati, sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, per le quali in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010.

Infine la lettera e) modifica il comma 77 al fine di determinare il credito d'imposta spettante alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per le quali in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto deve essere assunto il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2010.

Articolo 7
(Disposizioni finali e transitorie)

L'**articolo 7** fissa al 30 giugno 2012 il termine entro il quale - per quanto concerne le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame - gli offerenti sono tenuti a sostituire il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

TESTO A FRONTE

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 1**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:	1. <i>Identico:</i>
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;	a) <i>identica;</i>
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;	b) <i>identica;</i>
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;	c) <i>identica;</i>
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;	d) <i>identica;</i>
e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;	e) <i>identica;</i>
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa	f) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;	
g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;	<i>g) identica;</i>
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;	<i>h) identica;</i>
i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;	<i>i) identica;</i>
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in	<i>j) identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
autonomia dai medesimi;	
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;	<i>k) identica;</i>
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;	<i>l) identica;</i>
m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;	<i>m) identica;</i>
	<i>m-bis) 'Oicr armonizzati': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;</i>
	<i>m-ter) 'Oicr comunitari': gli Oicr costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;</i>
	<i>m-quater) 'Oicr extracomunitari': gli Oicr costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;</i>
	<i>m-quinqies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	nell'Oicr master;
	<i>m-sexies</i>) 'Oicr master: l'Oicr nel quale uno o più Oicr feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;
<i>n)</i> «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso:	<i>n) identica:</i>
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;	1) <i>identico;</i>
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;	2) <i>identico;</i>
	2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di Oicr propri;
<i>o)</i> «società di gestione del risparmio» (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;	<i>o) identica;</i>
<i>o-bis)</i> «società di gestione armonizzata»: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di	<i>o-bis) identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
gestione collettiva del risparmio;	
<i>p)</i> «società promotrice»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);	<i>p)</i> <i>identica</i> ;
<i>q)</i> «gestore»: la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);	<i>q)</i> <i>identica</i> ;
	<i>q-bis)</i> 'gestore dell'Oicr master': la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'Oicr master o la Sicav master;
	<i>q-ter)</i> 'gestore dell'Oicr feeder': la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'Oicr feeder o la Sicav feeder;
	<i>q-quater)</i> 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder': la banca depositaria dell'Oicr master o dell'Oicr feeder o, se l'Oicr master o l'Oicr feeder sono Oicr comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria';
<i>r)</i> «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche	<i>r)</i> «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate con succursale in Italia , le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;	bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;
	<i>r-bis)</i> 'Stato di origine della società di gestione armonizzata': lo Stato dell'UE dove la società di gestione armonizzata ha la propria sede legale o direzione generale;
	<i>r-ter)</i> 'Stato di origine dell'Oicr': Stato dell'UR in cui l'Oicr è stato costituito;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;	<i>s) identica;</i>
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;	<i>t) identica;</i>
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura	<i>u) identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;	
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;	v) <i>identica</i> ;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;	w) <i>identica</i> ;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;	w-bis) <i>identica</i> ;
w-ter) «mercato regolamentato»:	v-ter) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;</p>	
<p><i>w-quater</i>) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»:</p> <p>1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;</p> <p>2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;</p> <p>3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto</p>	<p><i>w-quater</i>) <i>identica.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;</p> <p>4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea.</p>	
(...)	(...)

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 2**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 6	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:	1. <i>Identico:</i>
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;	a) <i>identica;</i>
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;	b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento	c) <i>identica.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 6	
<i>Vigilanza regolamentare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>e frazionamento del rischio;</p> <p>3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;</p> <p>4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;</p> <p>5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.</p>	
(...)	(...)

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 3**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 33 <i>Attività esercitabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:	1. <i>Identico:</i>
a) alle SGR e alle SICAV;	a) <i>identica;</i>
b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).	b) alle società di gestione armonizzate; l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1) può essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento autorizzati.
2. Le SGR possono:	2. <i>Identico:</i>
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;	a) <i>identica;</i>
b) istituire e gestire fondi pensione;	b) <i>identica;</i>
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;	c) <i>identica;</i>
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;	d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria o altrui istituzione;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;	e) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 33 <i>Attività esercitabili</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>e-bis</i>) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.	<i>e-bis</i>) commercializzare quote o azioni di Oicr di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.	<i>Abrogato</i>
4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 4**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 36 <i>Fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.	1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società di gestione del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.	2. <i>Identico.</i>
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.	3. <i>Identico.</i>
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.	4. <i>Identico.</i>
5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 36 <i>Fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
responsabilità del mandatario.	
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.	6. <i>Identico.</i>
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.	<i>Abrogato</i>
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.	8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 36 <i>Fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 5**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 37 <i>Struttura dei fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:</p> <p><i>a)</i> all'oggetto dell'investimento;</p> <p><i>b)</i> alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;</p> <p><i>c)</i> alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;</p> <p><i>d)</i> all'eventuale durata minima e massima;</p> <p><i>d-bis)</i> alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 37 <i>Struttura dei fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;	a) <i>identica</i> ;
b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;	b) <i>identica</i> ;
<i>b-bis</i>) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3 . Nel caso dei fondi previsti alla lettera <i>d-bis</i>) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;	<i>b-bis</i>) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e 39, comma 3, nonché, nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter . Nel caso dei fondi previsti alla lettera <i>d-bis</i>) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in	c) <i>identica</i> ;

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 37 <i>Struttura dei fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;	
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;	d) <i>identica;</i>
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).	e) <i>identica.</i>
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 37 <i>Struttura dei fondi comuni di investimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.	

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 6**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 38 <i>Banca depositaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:</p> <p><i>a)</i> accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;</p> <p><i>a-bis)</i> accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;</p> <p><i>b)</i> accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;</p> <p><i>c)</i> esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di subdeposito</p>	<p>3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 38 <i>Banca depositaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dei beni del fondo.	dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 7**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 39 <i>Regolamento del fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.	1. <i>Identico.</i>
2. Il regolamento stabilisce in particolare:	2. <i>Identico:</i>
a) la denominazione e la durata del fondo;	a) <i>identica;</i>
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;	b) <i>identica;</i>
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;	c) <i>identica;</i>
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile	d) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 39 <i>Regolamento del fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
investire il patrimonio del fondo;	
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;	e) <i>identica</i> ;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;	a) <i>identica</i> ;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;	a) <i>identica</i> ;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.	a) <i>identica</i> ;
	<i>h-bis) se il fondo è un fondo feeder.</i>
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di	3-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 39 <i>Regolamento del fondo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
diniego.	

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 8**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 41 <i>Operatività all'estero delle SGR</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:</p> <p><i>a)</i> in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;</p> <p><i>b)</i> in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p><i>a)</i> le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;</p>	<p><i>a)</i> le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati;</p>
<p><i>b)</i> le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.</p>	<p><i>b) identica.</i></p>
<p>3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera <i>b)</i>, l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 41 <i>Operatività all'estero delle SGR</i>	
Testo vigente	Testo modificato
CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.	

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 9**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 41-bis <i>Società di gestione armonizzate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.	1. <i>Identico.</i>
	2-bis. Le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni previste negli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonché le disposizioni di attuazione dell'articolo

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 41-bis <i>Società di gestione armonizzate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma; - la società di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; - la società di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
	<p>2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione armonizzata.</p>
<p>3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.</p>	<p>3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonché il contenuto dell'accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c).</p>
<p>4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono</p>	<p>4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica,</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 41-bis <i>Società di gestione armonizzate</i>	
Testo vigente	Testo modificato
tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.	mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle società armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 10**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 42 <i>Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati</i>	Articolo 42 <i>Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari</i>
1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.	1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attività concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.
	1-bis. Alle società di gestione armonizzate che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento: a) le norme di attuazione delle	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;</p> <p>b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.</p>	
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:	3. <i>Identico:</i>
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;	a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.	b) <i>identica.</i>
4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.	4. <i>Identico.</i>
5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.	5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extracomunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	IV, titolo II, capo I del presente decreto e della relativa normativa di attuazione.
6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.	6. <i>Identico.</i>
7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.	7. <i>Identico.</i>
8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.	8. <i>Identico.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 11**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 43-bis <i>SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:	1. <i>Identico:</i>
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;	<i>a) identica;</i>
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;	<i>b) identica;</i>
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;	<i>c) identica;</i>
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;	<i>d) identica;</i>
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto	<i>e) identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 43-bis <i>SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall'articolo 15, comma 2;	
<p><i>f) lo statuto preveda:</i></p> <p>1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;</p> <p>2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.</p>	<p><i>f) identica;</i></p>
	<p><i>f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest'ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.</i></p>
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.	2. <i>Identica.</i>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 12**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 49	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Fusione e scissione</i>	<i>Trasformazione</i>
1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo o al capo II del presente titolo.	1. <i>Identico.</i>
2. Alla fusione e alla scissione delle SICAV si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.	
3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la CONSOB.	
4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile.	

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 13

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Articolo 50 <i>Altre disposizioni applicabili</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.</p>	<p>1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, comma 4.</p>
<p>2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'articolo 42.</p>	<p>2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l'articolo 42.</p>

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Comma 14

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Titolo III</p> <p><i>Gestione collettiva del risparmio</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Capo III-bis</p> <p>Strutture master-feeder</p>
	<p>Articolo 50-bis</p> <p>Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master – feeder</p> <p>1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master, quando ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p><i>a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli Oicr master e degli Oicr feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;</i></p> <p><i>b) nel caso in cui l'Oicr master e l'Oicr feeder abbiano lo stesso gestore, esso adotta norme interne di comportamento che assicurino la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);</i></p> <p><i>c) l'Oicr master e l'Oicr feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.</i></p> <p>2. La Banca d'Italia, sentita la</p>

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Titolo III</p> <p><i>Gestione collettiva del risparmio</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>Consob, disciplina con regolamento:</p> <p><i>a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'Oicr feeder nell'Oicr master nonché le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;</i></p> <p><i>b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento indicati nel comma 1;</i></p> <p><i>c) i requisiti specifici dell'Oicr master e dell'Oicr feeder nonché le regole loro applicabili;</i></p> <p><i>d) le regole specifiche applicabili all'Oicr feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'Oicr master nonché le regole applicabili all'OICR feeder e l'Oicr master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;</i></p> <p><i>e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'Oicr master e dell'Oicr feeder nonché tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'Oicr master e dell'Oicr feeder comunitari ed extracomunitari.</i></p> <p>3. Agli Oicr master e agli Oicr feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei capi II, III e III-ter del presente titolo.</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Titolo III <i>Gestione collettiva del risparmio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>4. Agli Oicr master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli Oicr feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli Oicr master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'articolo 42, commi da 5 a 8.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'Oicr master e l'impatto delle irregolarità riscontrate sull'Oicr feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'Oicr master e dell'Oicr feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'Oicr master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'Oicr feeder.</p> <p>6 La Banca d'Italia e la Consob, in conformità con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'Oicr feeder ovvero all'autorità competente dell'Oicr feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo nonché le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'Oicr master e all'Oicr</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Titolo III <i>Gestione collettiva del risparmio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	master.
	Capo III-ter Fusione e scissione di Organismi di investimento del risparmio
	Articolo 50-ter <i>Fusione e scissione di Oicr</i>
	<p>1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni della banca depositaria ovvero del revisore legale o della società di revisione legale e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr è rilasciata in via generale.</p> <p>2. Le Sicav coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia previsto nel comma 3, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione indicata nel</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Titolo III <i>Gestione collettiva del risparmio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>comma 1 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.</p> <p>3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:</p> <p>a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;</p> <p>b) la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;</p> <p>c) l'informativa da rendere ai partecipanti;</p> <p>d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;</p> <p>e) l'oggetto delle attestazioni della banca depositaria o del revisore legale o della società di revisione legale;</p> <p>f) i diritti dei partecipanti.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 50-quater</p> <p style="text-align: center;"><i>Fusione transfrontaliera di Oicr armonizzati</i></p> <p>1. Alle fusioni tra Oicr comunitari armonizzati e Oicr italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono Oicr italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni dell'articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Nel caso in cui l'Oicr risultante dalla fusione o incorporante non sia un Oicr italiano, l'autorizzazione alla</p>

<p>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Titolo III</p> <p><i>Gestione collettiva del risparmio</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
	<p>fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.</p> <p>3. Nel caso in cui l'Oicr risultante dalla fusione o incorporante sia un Oicr italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale Oicr la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo previsto dalle disposizioni comunitarie.</p> <p>4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.</p>

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 15**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 52	
<i>Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.</p>	<p>1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.</p>
<p>2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:</p> <p><i>a)</i> manchino o risultino inadeguati i</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 52	
<i>Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;</p> <p>b) risultino violazioni delle norme di comportamento;</p> <p>c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;</p> <p>d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.</p>	
<p>3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 52	
<i>Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.	
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.	3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione armonizzate , di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 16**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 54	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri</i>	Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli Oicr comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR.	1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICR comunitari e extracomunitari delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR.
	1-bis. Se vi è fondato sospetto che un Oicr comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 54	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Sospensione dell'offerta di quote di OICR esteri</i>	Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli Oicr comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia
	competente di tale Stato affinché assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 17**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 57	
<i>Liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità.	1. <i>Identico.</i>
2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.	2. <i>Identico.</i>
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili,	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 57	
<i>Liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita agli strumenti finanziari e al denaro.	
	3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del testo unico bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 57	
<i>Liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.</p>	
<p>5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Se il provvedimento di liquidazione</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 57	
<i>Liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>coatta amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.</p>	<p>6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la Sgr possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la Sgr ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della Sgr, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati liquidatori anche Sgr o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del testo unico bancario. Se la Sgr che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della Sgr assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 57 <i>Liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dai liquidatori del fondo stesso.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 18**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 93-bis <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Nel presente Capo si intendono per:	1. <i>Identico:</i>
a) «strumenti finanziari comunitari»: i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi;	a) <i>identica;</i>
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;	b) <i>identica;</i>
c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;	c) <i>identica;</i>
d) «quote o azioni di OICR aperti»: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;	d) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 93-bis <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
e) «responsabile del collocamento»: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;	e) <i>identica</i> ;
f) «Stato membro d'origine»:	f) <i>identica</i> ;
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;	1) <i>identico</i> ;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione,	2) <i>identico</i> ;

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 93-bis <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;	
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;	3) <i>identico</i> ;
	3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito.
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora	g) <i>identica</i> .

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 93-bis <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
sia diverso dallo Stato membro d'origine.	

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 19**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 98-ter	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Prospetto d'offerta</i>	<i>Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto</i>
1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.	1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di Oicr italiani armonizzati alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di Oicr italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).
	2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.
2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché	3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 98-ter	
Testo vigente	Testo modificato
gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.	comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.	
4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.	
5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.	4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
	5. Nel caso di offerta di quote o azioni di Oicr comunitari armonizzati, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 98-ter	
Testo vigente	Testo modificato
	possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 20**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 98- <i>quater</i> <i>Disposizioni di attuazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:	1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli Oicr aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:
<i>a)</i> il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonché le modalità di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;	<i>a)</i> il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto nonché le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;
	<i>a-bis)</i> il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di Oicr italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;
	<i>a-ter)</i> il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
<i>b)</i> le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di	<i>b) identico;</i>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 98- <i>quater</i> <i>Disposizioni di attuazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;	
c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.	c) <i>identico.</i>
2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.	2. Ove le caratteristiche degli Oicr lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.
3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.	

Articolo 1*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)***Comma 21**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 190	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-<i>bis</i>, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-<i>bis</i>; 187-<i>nonies</i>, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 31.</p>	<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-<i>bis</i>, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-<i>bis</i>; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-<i>bis</i>, commi 2, 4 e 5, 50-<i>ter</i>, comma 3; 50-<i>quater</i>, comma 4; 65; 79-<i>bis</i>; 187-<i>nonies</i>, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a duecentocinquantamila euro. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione</p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 190	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
<p>2. La stessa sanzione si applica:</p> <p><i>a)</i> ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p><i>b)</i> ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p><i>b-bis)</i> ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere <i>c)</i>, <i>d)</i>, <i>e)</i> ed <i>f)</i>, 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p><i>c)</i> agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;</p> <p><i>d)</i> ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 190	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.</p> <p><i>d-bis</i>) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;</p> <p><i>d-ter</i>) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;</p> <p><i>d-quater</i>) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;</p> <p><i>d-quinquies</i>) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;</p> <p><i>d-sexies</i>) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.</p>	
<p>3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 190	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i>	
Testo vigente	Testo modificato
società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.	
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.	3-bis. <i>Identico.</i>
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 2

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quinquies <i>Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell' articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quinquies <i>Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.</p>	
<p>2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell' articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:</p> <p>a) versare la ritenuta di cui al comma 1;</p> <p>b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quinquies <i>Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
la suddetta ritenuta.	
<p>3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici. al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell' articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5 del predetto testo</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quinquies <i>Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p>	
<p>5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p>	<p>5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.</p>
<p>6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.</p>	<p>6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.</p>
	<p>6-bis. Nel caso di società di gestione estera che istituisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quinquies <i>Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
	6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

Articolo 3*(Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77)***Comma 1**

Legge 23 marzo 1983, n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella</p>	<p>1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella</p>

Legge 23 marzo 1983, n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.</p>	<p>differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.</p>
<p>2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' articolo 168-<i>bis</i> del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il</p>	<p>2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' articolo 168-<i>bis</i> del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il</p>

Legge 23 marzo 1983, n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.	valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.	2-bis. <i>Identico.</i>
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.	3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei	4. <i>Identico.</i>

Legge 23 marzo 1983, n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>confronti di: <i>a</i>) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; <i>b</i>) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5 del predetto testo unico; <i>c</i>) società ed enti di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) del comma 1 dell' articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera <i>d</i>) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.</p>	
<p>5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera <i>g</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o</p>	<p>6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera <i>g</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o</p>

Legge 23 marzo 1983, n. 77	
<i>Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare</i>	
Articolo 10-ter	
<i>Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero</i>	
Testo vigente	Testo modificato
liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.	liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. In ogni caso il valore o il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.	7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.	8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.	9. <i>Identico.</i>

Articolo 4

(*Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:</p> <p>a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;</p> <p>b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;</p> <p>c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:</p> <p>1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;</p> <p>2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera <i>b)</i>, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera <i>a)</i>, ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;</p> <p>3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;</p> <p><i>c-bis)</i> le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera <i>c)</i>, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera <i>c)</i>, e dei soggetti di cui</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:</p> <p>1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera <i>b</i>), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;</p> <p>2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;</p> <p><i>c-ter</i>) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere <i>c</i>) e <i>c-bis</i>), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;</p> <p><i>c-quater</i>) i redditi, diversi da quelli</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;</p> <p><i>c-quinquies</i>) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;</p> <p><i>d</i>) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;</p> <p><i>e</i>) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;</p> <p><i>f</i>) i redditi di beni immobili situati</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>all'estero;</p> <p><i>g)</i> i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera <i>b)</i> del comma 2 dell'articolo 53;</p> <p><i>h)</i> i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;</p> <p><i>h-bis)</i> le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;</p> <p><i>h-ter)</i> la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;</p> <p><i>i)</i> i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;</p> <p><i>l)</i> i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>fare o permettere;</p> <p><i>m)</i> le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;</p> <p><i>n)</i> le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.</p>	
<p><i>1-bis.</i> Agli effetti dell'applicazione delle lettere <i>c)</i>, <i>c-bis)</i> e <i>c-ter)</i> del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera <i>c-quater)</i> si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od</p>	<p><i>1-bis. Identico.</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 67 <i>Redditi diversi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
acquisiti in data più recente.	
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.	1-ter. <i>Identico.</i>
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere <i>c-ter)</i> , <i>c-quater)</i> e <i>c-quinquies)</i> si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.	1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere <i>c-ter)</i> , <i>c-quater)</i> e <i>c-quinquies)</i> si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera <i>c-ter)</i> si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

Articolo 5*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)***Comma 1**

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere <i>c-bis</i>) e <i>c-ter</i>) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera <i>c-ter</i>) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera <i>c-quater</i>) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><i>c-quinquies</i>) dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-<i>bis</i>, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.</p>	
<p>2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera <i>c-quater</i>) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera <i>c-quinquies</i>) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione può essere</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.</p>	
3. I soggetti di cui al comma 1	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.</p>	
<p>4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.</p>	
<p>5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle</p>	<p>5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o siano cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle</p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.</p>	<p>imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.</p>
<p>6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti.	
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.	<i>7. Identico.</i>
8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai	<i>8. Identico.</i>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione.</p>	
<p>9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461	
<i>Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 6	
<i>Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
degli interessati.	
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione.	10. <i>Identico.</i>
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.	11. <i>Identico.</i>
[12. <i>Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, con la decorrenza e le modalità previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 9.]</i>	

Articolo 6*(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)***Comma 1**

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell' articolo 11-<i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-<i>bis</i>, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell' articolo 26-<i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti</p>	<p>71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell' articolo 11-<i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-<i>bis</i>, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell' articolo 26-<i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo e dall'articolo 10-<i>ter</i>, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza limiti di importo. Le società</p>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.	di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell' articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.	72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell' articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista	73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dall' articolo 26- <i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell' articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.	dall' articolo 26- <i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell' articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell' articolo 67, comma 1, lettera <i>c-ter</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.	74. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell' articolo 11-<i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.</p>	<p>75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell' articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell' articolo 11-<i>bis</i> del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell' articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.</p>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall' articolo 26-<i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p>76. <i>Identico.</i></p>
<p>77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all' articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della</p>	<p>77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all' articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della</p>

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie</i>	
Articolo 2	
<i>Proroghe onerose di termini</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.</p>	<p>differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.</p>
(...)	(...)

Ultimi dossier del Servizio Studi

327	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3080 "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni"
328/I	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. I - Indice per materia
328/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. II - Le novelle
328/III Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo I - Concorrenza (artt. 1-40)
328/III Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Titolo II - Infrastrutture (artt. 41-67) Titolo III - Europa (artt. 68-97)
328/IV	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Vol. IV - Sintesi del contenuto
329	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3111 "Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale"
330	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
331	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3121 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali"
332	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa"
333	Dossier	Atto del Governo n. 439 "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei pubblici dipendenti"
334	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3129 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".